



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929

con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007

e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it

codice fiscale 80015120233

Rev. 06 – Settembre 2019

CODICE DEONTOLOGICO

DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

(Approvato dal Consiglio del Collegio della Provincia di Verona con delibera del Consiglio del Collegio del 01/03/2007)

Revisioni :

- 1) aggiornato con il - DECRETO BERSANI - con delibera del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona del 05/11/2009
- 2) aggiornato con il - DECRETO LEGGE LIBERALIZZAZIONI - con delibera del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona del 12/04/2012
- 3) D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137 – Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali
- 4) Allineamento al codice emanato dal CNPI e aggiornamento – 01/2017
- 5) Aggiornamento con delibera n. 094/16/C2018-22 del 19/09/2019



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

TITOLO I^ - PRINCIPI GENERALI

ART.1 Generalità

Il codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole d'etica professionale che ogni iscritto deve osservare e al quale deve ispirarsi nell'esercizio della libera professione.

L'iscritto, nell'esercizio della professione, adempie ad una funzione sociale, la quale è subordinata alle leggi e ai regolamenti dello Stato. I Doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con l'Ordine di appartenenza e con i terzi.

Le disposizioni contenute nel presente codice deontologico servono a regolare le funzioni inerenti alla professione, i doveri verso l'organo di rappresentanza e sono finalizzate alla tutela della dignità, dell'utenza, degli iscritti e al decoro della professione.

L'inosservanza alle presenti norme costituisce illecito disciplinare.

ART.2 Giurisprudenza di riferimento

I - Gli ordini e collegi professionali sono enti pubblici che, per le professioni per le quali occorre una speciale abilitazione dello Stato ai sensi degli artt. 2229 e 2233 del Cod. Civ. e delle leggi istitutive dei relativi ordini o collegi, hanno specifica competenza della tenuta dell'albo professionale e dei giudizi disciplinari. Queste funzioni sono assegnate a tutela non degli interessi della Categoria professionale ma bensì della collettività nei confronti dei professionisti. (Csi - 14 giugno 1999 n.254).

II - Gli ordini e collegi professionali dei professionisti sono legittimati a sostenere la difesa degli interessi della relativa categoria professionale che essi rappresentano sia qualora siano state violate norme a tutela della stessa professione e sia per cercare di conseguire vantaggi, anche se solo strumentali, giuridicamente riferibili alla categoria (C.Stato V - 7 Marzo 2001 n.1339).

III - I collegi e gli ordini professionali hanno il potere di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti (potere discendente dal R.D. 11/02/1929 n. 275). (Cass.III - 6 aprile 2001, n.5156).

ART.3 Definizioni regolamentari di riferimento

a) Deontologia professionale: La parola deontologia professionale deriva dal greco "Deon" = dovere e "Logos" = discorso, trattazione, pertanto si traduce in " trattazione del dovere professionale".

b) Etica: Etica dal greco "Ethika" = morale.

c) Professionista Libero: iscritto all'albo che esercita la libera professione.

d) Professionista Dipendente: iscritto all'albo che esercita la professione come dipendente.

e) Professionista: quando è espresso in forma generica s'intende sia libero che dipendente, sia esso iscritto all'albo che al registro dei praticanti e/o tirocinanti universitari.

f) Iscritto: per iscritto, nel presente regolamento s'intende indifferentemente all'Albo ed al registro Praticanti dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati sia esso professionista libero o dipendente.

g) Iscritto all'Albo: per iscritto all'Albo s'intende all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

ART.4 Ambito di applicazione

Le presenti norme deontologiche si applicano agli iscritti all'Albo ed al Registro dei Praticanti dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona, per l'esercizio della professione e della pratica professionale sia sotto forma di libera professione che subordinata, con carattere continuativo e/o saltuario, in forma associata e societaria, nei loro reciproci rapporti e nei confronti di terzi.

Il presente codice è da intendersi estensivo e integrativo del codice Nazionale, per quanto non in contrasto.

ART.5 Potestà disciplinare

Ai sensi dell'ordinamento professionale (Art.11 e 12 R.D. n.275/1929) spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Gli organi disciplinari (Consigli di disciplina territoriali) sono costituiti nelle forme e con i regolamenti previsti all'art. 8 del DPR 137/2012.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti commessi e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

L'inosservanza degli articoli del presente codice comporta illecito sanzionabile disciplinarmente ai sensi dell'ordinamento professionale.

Le infrazioni commesse dai praticanti devono essere valutate e sanzionate secondo la specifica direttiva ed in analogia al presente codice, qualora in assenza.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

ART.6 Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta dell'iscritto, anche se omissiva ed assegnata al procedimento del Consiglio di disciplina di cui all'art. 8 del DPR 137/2012.

TITOLO II^ - DEI DOVERI FONDAMENTALI

ART.7 Doveri di probità, dignità e decoro

L'iscritto deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità (1), dignità e decoro.

- I. L'iscritto è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della Categoria.
- II. L'iscritto è soggetto a procedimento disciplinare per comportamenti che abbiano determinato violazioni alla legge penale, collegati od inerenti alla professione esercitata.

(1) Onestà, rettitudine, integrità morale.

ART.8 Doveri di correttezza, diligenza e lealtà

L'iscritto deve svolgere la propria attività professionale con correttezza, diligenza e lealtà.

ART.9 Dovere di segretezza e riservatezza

E' dovere, per l'iscritto, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni fornite dal committente e in ogni caso in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di privacy.

ART.10 Dovere d'indipendenza e verità

Nell'esercizio dell'attività professionale l'iscritto ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, nonché di rilasciare dichiarazioni veritiere, in special modo quando incaricato di funzioni peritali sia giudiziali che extragiudiziali.

ART.11 Dovere di competenza

L'iscritto non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

L'iscritto può assumere incarichi anche non di propria competenza purché coadiuvato da colleghi con competenza specifica.

L'iscritto non deve accettare incarichi in contrasto con le norme deontologiche.

ART.12 Dovere di aggiornamento professionale - Formazione continua (ART.7 dpr 137/2012)

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare secondo quanto disciplinato dal DPR 137/12.

L'aggiornamento professionale sarà svolto secondo le modalità previste dal regolamento per la formazione continua, adottato dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art.7 del DPR 137/2012.

La mancata comunicazione autocertificata del "non esercizio professionale" di cui al Regolamento emanato ai sensi dell'art.7 del DPR 137/12 è considerata illecito disciplinare, come disposto anche dall'art.14 del presente codice.

ART.13 Dovere di evitare incompatibilità

E' dovere dell'iscritto evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

- I. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART.14 Dovere di adempimento previdenziale, fiscale, contributivo ed obblighi agli organi della Categoria

L'iscritto deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

L'iscritto è tenuto a corrispondere regolarmente ed entro i termini i contributi annuali (quota iscrizione) ed i rimborsi spese per i servizi specifici o a richiesta.

E' sanzionabile disciplinarmente il mancato e il ritardato pagamento delle quote d'iscrizione. L'iscritto deve, in ogni caso, interessarsi al pagamento nelle scadenze prefissate, anche in assenza di ricevimento della cartella di pagamento, poiché informato della relativa scadenza di ogni anno.

Il mancato pagamento entro 30 giorni dal primo sollecito delle quote di cui sopra, sarà gravata delle spese accessorie sostenute, indicando una nuova scadenza ed il nuovo importo maggiorato delle spese per il recupero del credito. All'esito negativo del sollecito il nominativo sarà deferito al Consiglio di disciplina.

L'iscritto deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal consiglio dell'ordine, dal consiglio nazionale e dall'Ente di previdenza, nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria

L'iscritto deve assolvere alle richieste di informazioni, autodichiarazioni e quant'altro necessarie alla tenuta dell'Albo e della formazione, comunicare l'aggiornamento dei suoi dati personali ed altre funzioni inerenti demandate alla vigilanza del Consiglio dell'Ordine.

TITOLO III^ - DEI DIVIETI FONDAMENTALI

ART.15 Divieto di accaparramento di clientela

E' vietata ogni attività diretta all'acquisizione di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti o sleali.

- I. L'iscritto non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso, quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
- II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere incarichi, aggravata se l'iscritto millanta influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone, sempre al fine di procurarsi clientela.

ART.16 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'iscritto deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nell'attività professionale in genere e nel suo comportamento, sia nei confronti dei colleghi, dei terzi, dei membri del Consiglio dell'Ordine, nonché del personale dipendente dell'Ordine.

- I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

ART.17 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti o in periodo di sospensione – Firme di favore

L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale.

L'esercizio dell'attività professionale da parte dell'iscritto nel periodo di sospensione del pari, equivale ad esercizio abusivo della professione ed il fatto, in quanto penale, va denunciato all'Autorità Giudiziaria, nonché perseguito disciplinarmente.

- I. L'utilizzo di titoli od onorificenze, attestati, qualifiche o quant'altro inesistenti è infrazione disciplinare, ancorché penale.
- II. Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o nel periodo di sospensione e dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
- III. E' sanzionabile l'iscritto che apponga firme di favore su pratiche svolte da altri professionisti, senza avervi partecipato direttamente o collegialmente. La sanzione sarà aggravata se la finalità è a copertura di attività irregolare di cui al comma II.

ART.18 Divieto di revisione delle parcelle da parte di iscritti

La potestà di revisione delle parcelle spetta, di legge, alla speciale Commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

E' fatto divieto all'iscritto di valutare la congruità di parcelle o specifiche dei propri colleghi o di altri professionisti, anche verbalmente o in maniera informale. Il fatto costituisce grave infrazione disciplinare, aggravata se svolta in sede giudiziale o arbitrale. Se l'infrazione è commessa da un altro professionista, l'Ordine, previa denuncia da parte del proprio iscritto, informerà il Consiglio dell'Albo di appartenenza, per le azioni di competenza.

ART.19 Divieto di eseguire o proporre progettazioni e consulenze gratuite ai fini commerciali

In via generale, in assenza di norma specifica a riguardo, si consiglia di ritenere incompatibile le offerte commerciali che comprendono sia la progettazione che l'esecuzione di lavori di costruzioni in genere.

Il professionista che si presti a reclamizzare e/o a proporre, su offerte commerciali di imprese o ditte, la progettazione gratuita è perseguibile disciplinarmente, in quanto atto di concorrenza sleale, denunciabile all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt.2598 e 2233 del codice civile.

Il comportamento è perseguibile disciplinarmente qualora nell'offerta commerciale di appalto sia presente una voce che indichi il costo gratuito della prestazione professionale e/o l'assenza del nome del professionista incaricato e del suo numero di iscrizione all'albo, anche se coincidente con l'intestatario dell'offerta stessa.

Le offerte commerciali, se contengono voci inerenti la progettazione o consulenza, devono essere ben definite, chiare e contenenti il nome e cognome, numero di iscrizione all'albo del professionista che presterà per conto della ditta la prestazione professionale.

ART.20 Divieti generali introdotti dal Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine, in ogni momento, può introdurre nuovi divieti e/o divieti temporanei, al fine di tutelare gli interessi generali della Categoria, che possono integrare le presenti disposizioni.

L'iscritto di conseguenza dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal proprio Consiglio.

TITOLO IV^ DELLA PUBBLICITA' INFORMATIVA

ART.21 Libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4 DPR 137/2012)

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

TITOLO V^ DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

ART.22 Competenze ed ambiti professionali

Le competenze professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati fanno riferimento all'art. 16 del R.D. 11/02/1929, n. 275.

L'Ordine non può determinare gli ambiti e le competenze professionali, materia riservata ai Ministeri vigilanti e alle Leggi.

In assenza di riferimenti giuridici o di Legge, per orientare gli iscritti nell'evitare per quanto possibile sconfinamenti professionali, si può fare riferimento ai seguenti criteri di massima non vincolanti e soggettivi:

Per alcune specializzazioni (Meccanica, Elettrotecnica, Termotecnica e altre del settore industriale) gli ambiti professionali e di competenza si possono individuare anche in base all'affinità enunciata al comma "d" dell'art.16 del RD 275/29.*

*(Le specializzazioni prive di affinità o difficilmente comparabili hanno generalmente competenze esclusive ad es.: Periti edili), per affinità si deve intendere quella del settore specifico di una macro area di specializzazioni che possa in qualche modo ricomprendere specializzazioni affini o molto simili ad esempio: Edile, Industriale, Informatico o altri.

Tutte le specializzazioni hanno competenza previa abilitazione specifica o specifica iscrizione nei seguenti settori:

-gli abilitati nel settore della prevenzione incendi anche alle pratiche ad essa inerenti;



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

- sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri (DLvo 81/08);
- Periti del Tribunale e Periti esperti della C.C.I.A.A.;
- Mediatori civili
- altre abilitazioni specifiche di legge (Certificatore energetico, Auditor Energetico, EGE, ect.)

Le presenti indicazioni non possono essere richiamate in sede giurisdizionale né essere titolo autorizzativo per l'esercizio professionale, servono quale linea guida di orientamento per evitare sconfinamenti professionali in assenza di norme interpretative specifiche o di Legge alle quali l'iscritto si deve attenere.

TITOLO VI^ COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART.23 Compensi per le prestazioni professionali svolte per la committenza privata e assicurazione professionale

L'iscritto non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo.

Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Le parcelle o preventivi di specifica devono essere chiare, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si richiede il rimborso, senza contenere clausole o condizioni vessatorie ed illegali.

Devono obbligatoriamente contenere le modalità di pagamento ed i termini con la clausola di avvertimento in caso di ritardato pagamento.

ART.24 Onorari per opere pubbliche

Per le opere pubbliche valgono le leggi applicabili ed i riferimenti previsti da specifiche leggi dello Stato, Regionali o del codice degli appalti pubblici. In totale assenza valgono le regole dell'art. 23.

L'assicurazione professionale anche per le opere pubbliche è obbligatoria.

Art.25 Obbligo di assicurazione (art.5 DPR 137/2012)

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

ART.26 Revisione delle parcelle per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale

La liquidazione dei compensi è determinata con i parametri di riferimento si cui al DM 20 luglio 2012, n. 140

(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

TITOLO VII^ DEI RAPPORTI CON L'ORDINE

ART.27 Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

L'iscritto ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali e deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dallo stesso, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita professionale che richiedano iniziative o interventi collegiali.

L'appartenenza all'Ordine impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III - L'iscritto chiamato a collaborare con il Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.

ART.28 Rappresentanza in organismi di categoria

L'iscritto che rappresenti la Categoria in altre forme libere o riconosciute di tipo associazionistico o in commissioni, deve tutelare con i propri comportamenti gli interessi della categoria, evitando contrasti istituzionali ,danni d'immagine, contenziosi legali a qualsiasi titolo che possano direttamente o indirettamente arrecare danno indipendentemente dalla posizione della ragione giudiziaria. L'infrazione alla presente regola deontologica sarà giudicata disciplinarmente e penalmente secondo la gravità del comportamento riscontrato.

ART.29 Comportamento durante le elezioni per il rinnovo del Consiglio

E' preciso dovere dell'iscritto partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Durante le elezioni sono vietati comportamenti scorretti quali uso di pubblicità elettorale contenente frasi sconvenienti ed offensive, denigrazione del Consiglio uscente, dei candidati, del programma elettorale di ogni lista o singolo candidato, uso di mezzi propagandistici indecorosi.

Sono consentite presentazioni di candidati presso la sede dell'Ordine durante l'apertura delle votazioni e presentazioni di liste e programmi.

L'iscritto in ogni caso deve attenersi al regolamento elettorale.

La pubblicità elettorale dei candidati e delle liste è consentita nei limiti indicati in analogia all'art.21 e deve contenere un programma dettagliato, non deve essere denigratoria, offensiva, o contenere illazioni, né riferimenti ed apprezzamenti al lavoro svolto da precedenti Consigli dell'Ordine se non sostenuti da elementi di verità, correttezza e lealtà e descritti con il dovuto modo, senza proclami o false affermazioni al fine di raccogliere consensi.

Una pubblicità elettorale scorretta è fatto grave ed è perseguibile disciplinarmente anche con la radiazione dall'Albo.

L'iscritto che viene sorpreso a stracciare, a porre segni identificativi o a sottrarre schede elettorali durante il voto, sarà demandato alla Commissione disciplinare.

Tutti i comportamenti censurabili rilevati dagli scrutatori e dal Presidente, durante le elezioni, sono perseguibili disciplinarmente e valgono le aggravanti se penalmente perseguibili.

ART.30 Comportamenti censurabili generici

Le offese, le frasi sconvenienti, la denigrazione di uno o più Consiglieri o del Consiglio, di iscritti o del personale dipendente, perpetrate con qualsiasi mezzo sono fatti gravi e perseguibili disciplinarmente oltre che penalmente.

TITOLO VIII^ DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART.31 Rapporto di colleganza in genere

L'iscritto deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

ART.32 Divieto di espressioni ed apprezzamenti negativi verso colleghi ed utilizzo di mezzi scorretti

L'iscritto deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

L'iscritto non può utilizzare mezzi illeciti quali la registrazione di una conversazione telefonica o l'utilizzo del viva voce con il collega in presenza di terze persone. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. Stesso divieto vale nei confronti di terzi.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

Tale comportamento è aggravato se finalizzato a rilevare elementi di prova o frasi utili per denigrare l'operato del collega a terzi o per altri fini scorretti.

ART.33 Discredito di Colleghi

E' fatto divieto agli iscritti di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici personali e/o professionali.

ART.34 Subentro d'incarico

L'iscritto che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

ART.35 Rapporti di collaborazione tra colleghi

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

La mancata corresponsione degli onorari e la scorretta retribuzione al collega è sanzionabile disciplinarmente.

ART.36 Attribuzioni di paternità di lavori altrui e proprietà intellettuale

Per nessuna ragione e in nessun caso l'iscritto dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

L'utilizzo di risorse di lavoro di colleghi, quali files, relazioni, progetti, particolari soluzioni tecniche, senza l'autorizzazione del proprietario è infrazione alla regola deontologica, ancorché civile e penale (proprietà intellettuale).

ART.37 Esercizio abusivo di professione nel periodo di sospensione o in assenza di titolo o iscrizione

L'iscritto non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione o in periodo di sospensione ma deve anzi denunciare l'abuso all'Ordine di appartenenza; dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

ART.38 Obbligo di denuncia di comportamenti censurabili

L'iscritto che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò l'Ordine di appartenenza.

ART.39 Controversie con i colleghi

L'iscritto che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare l'Ordine per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente dell'Ordine di appartenenza.

ART.40 Concorrenza sleale

L'iscritto non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono salvaguardare il decoro professionale salvo per le sole eccezioni previste dalla Legge e dai regolamenti emanati dal Consiglio dell'Ordine.

ART.41 Rapporti con i collaboratori dello studio

Per i collaboratori dello studio, sia iscritti all'Albo, sia esterni, valgono le medesime norme deontologiche del presente regolamento e la collaborazione deve essere compensata in proporzione all'apporto ricevuto secondo gli accordi scritti tra le parti o verbalmente pattuiti nei quali il compenso sia equo e proporzionato al lavoro da svolgere per conto del professionista, tenendo conto delle spese generali e della responsabilità professionale.

ART.42 Rapporti con i praticanti e tirocinanti universitari

L'iscritto è tenuto ad assicurare ai praticanti e tirocinanti la effettività ed a favorire la proficuità della pratica professionale al fine di consentire un'adeguata formazione e deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro e deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nelle dichiarazioni di pratica e/o tirocinio.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929

con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007

e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it

codice fiscale 80015120233

E' sanzionabile disciplinarmente l'iscritto che commetta abusi nei confronti del praticante e/o tirocinante, venendo meno agli impegni assunti e dimostrando comportamenti contrari al presente regolamento ed alle leggi dello Stato, nonché si riscontrino false ed incomplete attestazioni di pratica e/o tirocinio.

Al tirocinante o praticante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (art.9 D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito in Legge il 24/03/2012 n.27)

ART.43 Responsabilità dei collaboratori, sostituti soci ed associati

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

Nel caso di associazione professionale, o società è disciplinarmente responsabile soltanto l'iscritto o gli iscritti a cui si riferiscono i fatti specifici commessi e nel caso di concorrenza sleale l'iscritto o gli iscritti cointeressati alla prestazione oggetto di denuncia.

ART.44 Validazioni, valutazioni, pareri su progetti, relazioni e perizie di colleghi

E' fatto divieto agli iscritti di valutare elaborati di qualsiasi tipo prodotti da colleghi, senza informare il collega interessato prima di produrre il proprio parere e senza interloquire preventivamente con lo stesso per un reciproco e costruttivo confronto, al fine di esporre una valutazione corretta ed obiettiva a difesa del nome del professionista, dell'immagine della Categoria e della tutela della committenza.

- I. Le violazioni del presente articolo sono aggravate se commesse al fine dell'accaparramento di clientela, di cui all'art.15.
- II. E' sanzionabile anche l'iscritto che discrediti il lavoro svolto dal collega a mezzo di valutazioni verbali, sommarie e scritte e l'eventuale imperizia accertata del collega discreditato non esclude la violazione alla regola deontologica.

TITOLO IX^ DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

ART.45 Generalità

Il rapporto che si instaura tra il committente e l'iscritto deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

L'iscritto, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera Categoria.

ART.46 Definizione e contenuti dell'incarico

L'iscritto deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico.

ART.47 Frazionamento dei compensi professionali

Il compenso deve essere corrisposto per intero dal Committente, pertanto non può essere frazionato con carico in parte al Committente ed in parte all'impresa o a terzi che abbiano avuto parte alla realizzazione dell'opera o della consulenza, fatto salvo specifico accordo preventivo tra le parti e che la corresponsione non risulti incompatibile con l'incarico ricevuto.

ART.48 Recesso del Committente e del Professionista

In caso di recesso da parte del Committente, valgono in sede di liquidazione le regole di cui all'art.2233 del Codice Civile.

Nel caso di recesso del professionista, qualunque sia la causa, non sono applicabili maggiorazioni o penali alla Committenza, restano salve le clausole contrattuali previste nel contratto stipulato tra le parti a penalizzazione del professionista incaricato.

ART.49 Comportamenti scorretti da parte dell'iscritto

Tutti i comportamenti censurabili di iscritti verso la Committenza sono perseguibili disciplinarmente e sono aggravati in caso di danno all'immagine della Categoria.

TITOLO X^ DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA' DELLE COMMISSIONI E DEI CONCORSI E BANDI DI PROGETTAZIONE

ART.50 Comportamento con le autorità



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

L'iscritto deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche e non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

ART.51 Potestà di rappresentanza

La potestà di rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato.

Qualsiasi usurpazione della rappresentanza a qualsiasi fine è perseguibile per legge ed è sanzionabile disciplinarmente.

ART.52 Comportamento nelle commissioni

L'iscritto, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico ed in particolare:

I. L'iscritto prescelto dal Consiglio dell'Ordine per partecipare a commissioni in rappresentanza dell'Ordine stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Ordine di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.

ART.53 Autorizzazione alla partecipazione a commissioni

Tutti gli iscritti all'albo professionale sono diffidati dal partecipare a commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi all'Ordine. Per le nomine conferite a titolo personale, l'iscritto, prima di dare il proprio assenso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ordine di appartenenza.

ART.54 Diffide alla partecipazione a bandi di progettazione e concorsi

E' vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della propria dignità e di quella dell'intera Categoria.

TITOLO XI^ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.55 Norma di chiusura

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi. Esse sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato. Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo all'etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio di disciplina, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.

ART.56 Norma transitoria

I procedimenti in atto possono essere valutati con il presente codice in quanto integrativo ed estensivo del precedente.

Il presente codice deontologico entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e diffusione agli iscritti.

ART.57 Deposito del presente codice

Le presenti norme costituiscono regolamento interno integrante il codice del Consiglio Nazionale e deliberate dal Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona. Esse sono depositate presso il Ministero della Giustizia, gli Uffici Giudiziari e gli Enti pubblici e consultabili sul sito internet.

TITOLO XII^ REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE E DM 05/08/2011 ART.16 (EX Legge 818)

Art. 58 Utilizzo del timbro professionale

Ogni elaborato tecnico redatto dal Professionista Perito Industriale dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro professionale attestante che il firmatario possiede il requisito prescritto dalla Legge, dell'iscrizione all'Albo.

Art. 59 Caratteristiche del timbro professionale

Il timbro professionale sarà del tipo autoinchiostrente a tampone grafico e sarà dato in dotazione anche sottoforma digitale per l'apposizione diretta sugli elaborati in forma digitale. E' fatto divieto agli iscritti di modificare o far modificare a terzi la forma grafica ed i contenuti sia grafici che alfanumerici del timbro digitale e a tampone. Le dimensioni del timbro da apporsi in forma digitale possono per



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929

con sede in S. Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007

e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it

codice fiscale 80015120233

ragioni di impiego essere solo ridotte di una percentuale dimensionale che permetta la lettura dei caratteri identificativi dell'iscritto e dell'albo professionale di appartenenza.

Art. 60 Rilascio del timbro professionale

Il timbro sarà rilasciato dall'Ordine al Perito Industriale che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'Albo dei Periti Industriali di questa provincia alla data della consegna, previo rimborso del costo del timbro stesso.

Il Perito Industriale, all'atto del ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta, firmando su apposito registro l'accettazione del timbro e del presente regolamento.

Art. 61 Concessione d'uso e rimborso di riproduzione

Il timbro professionale è concesso in uso gratuito a tutti gli iscritti che non si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano cancellati o sospesi a tempo determinato o indeterminato dall'albo volontariamente o con provvedimento disciplinare;
- b) abbiano incompatibilità o limitazioni con il loro contratto di lavoro di qualsiasi natura, anche collaborativo in forma libero professionale;
- c) siano stati trasferiti ad altro ordine;
- d) non siano in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione. E' vietata e soggetta a sanzioni disciplinari la riproduzione in proprio, l'alterazione e la riproduzione di copie non autorizzate del timbro professionale.

L'iscritto che ne richiede il rilascio deve versare il contributo spese relativo alla riproduzione.

Art. 62 Smarrimento e duplicato del timbro

In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne immediata comunicazione all'Ordine previa denuncia all'Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui il timbro si fosse deteriorato o comunque reso inservibile o fosse stato smarrito, è possibile richiedere un duplicato con pagamento delle spese di duplicazione.

L'eventuale duplicato deve essere annotato sul registro di assegnazione dei timbri con data e firma del Professionista, numero progressivo del duplicato e le motivazioni della richiesta.

Art. 63 Attestazione del timbro

Il solo possesso del timbro professionale non attesta in alcun modo l'esercizio della libera professione che resta vincolato agli articoli 7 e 10 dell'Ordinamento professionale R.D. 11/02/1929, n. 275 e dalle eventuali condizioni contrattuali di lavoro indicate alla lettera c) dell'art. 4 nelle quali può trovarsi il professionista.

Art. 64 Divieti

E' fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

L'uso di timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è considerata infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11.2.1929 n. 275.

Art. 65 Firme di favore

Qualora un iscritto all'Albo apponesse firme di favore, intese come autenticazione con firma e timbro su progettazioni o pratiche eseguite da terzi senza aver partecipato o diretto il lavoro, è considerata infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11.2.1929 n. 275.

Art. 66 Accertamento da parte degli Enti

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo Professionale. Gli elaborati mancanti del timbro di autenticazione dovranno essere respinti. Agli Enti interessati è trasmessa copia del presente regolamento con il modello del timbro approvato.